

Denominazione CIN
dal / / al / /

Denominazione CIN
dal / / al / /

Denominazione CIN
dal / / al / /

- di soggiornare nella struttura ricettiva:

Denominazione
Indirizzo n.
Località CIN

dal / / al / /

Data **Firma** _____

Informativa trattamento dati personali

Il Comune di Venezia informa che tratterà i Suoi dati personali nell'ambito di applicazione del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679).
Il testo completo dell'informativa è affisso presso ciascuna sede dell'ufficio tributi ed è disponibile al seguente link:

<https://www.comune.venezia.it/it/content/trattamento-dati-personali-3>

APPENDICE NORMATIVA

Articolo 5 comma 3bis del Regolamento Imposta di soggiorno

L'imposta nelle strutture di cui all'art. 2 è applicata fino a un massimo di cinque pernottamenti complessivi, anche non consecutivi, nell'anno solare solo in riferimento a persone che pernottano in città per svolgere la propria attività lavorativa, anche temporanea, presso le strutture sanitarie collocate nel territorio del Comune di Venezia, dichiarate e documentabili ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e s.m.i. (comma aggiunto con Delibera del C.C. 77/2024).

Articolo 76 DPR 445/2000

Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Codice Penale

Articolo 485 - Falsità in scrittura privata

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Articolo 489 - Uso di atto falso

Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

Qualora si tratti di scritture private chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

Articolo 483 - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Ulteriori informazioni sono reperibili nel sito comunale:

www.comune.venezia.it/content/tributi

La presente dichiarazione verrà conservata dal gestore della struttura per un periodo di cinque anni e potrà essere esibita su richiesta del Comune in caso di verifiche e/o ispezioni.